CAPITOLI
DELLE FIERE DE' CAMBI DA FARSI NELLA CITTA
DI PIACENZA

Stabilite al tempo del M. Ill. Sig. Piero Mozzi Senatore Fiorentino, Console eletto dalle AA. Sereniss. di Toscana, e de'

M. Ill. Sig. { Ottauio Secchi di Milano. / Marco Otti di Venetia. } *Consiglieri eletti dalle loro nazioni*

Fermati con Grazia, & Priuilegio del Serenissimo Duca di Piacenza, & Parma nel 1622.

IN PIACENZA.
Nella Stampa d'Alessandro Bazachi.
Appresso Giacomo Ardizzoni. 1622.

AVENDO il Senato di Genoua transferito le fiere à Noue loro Dominio, per l'adietro à Piacenza continuate circa 40. Anni, senza participarne con li Signori trattanti d'altre nationi, e senza hauer riguardo al disturbo, e pericolo, non solo della robba, mà della vita, per douere detti forastieri passare per luoghi pericolosi di fuora vsciti, e per altre considerationi, le nationi, Fiorentina, Milanese, Venetiana, Bolognese, & altre solite, d'andare, ò mandare in dette fiere à Piacenza, doue per parte di quella A.S. sono state ben viste, ben trattate, e fauorite, però essendo per ciascuna di dette Nationi, conuenuto di andare à fare le fiere in detta Città di Piacenza, e cominciare in la fiera proßima di Pasqua 1622. Sperando, dalla benignità dell' A. Serenißima di Parma di ottener li medesimi priuilegi, che furno conceduti à Signori Genouesi, con il beneplacito de loro superiori, e però concordemente dette Nationi hanno fatti li apiè Capitoli, cioè

NOTA DE CAPITOLI che si sono trattati, frà la natione Fiorentina, e Milanese, in proposito del continuar le Fiere à Piacenza da osseruarsi sempre, che l'vna, e l'altra Natione ne restino contente.

RIMO che si deua andar à Piacenza, nella fiera prossima di Pasqua douendosi auuertire nelle piazze di cambiar per la fiera prossima di Pasqua da farsi in Piacenza, & in questa conformità passare li recapiti.

Secondo, che auanti di andare in Fiera si faccia elezione del Console, quale habbia da esser Fiorentino, e l'elezione si deua fare dalla sua Nazione in quella maniera, che li piacerà, si eleghino li due Consiglieri, che vno sarà Milanese, e l'altro Venetiano, & l'elezione si faccia dalle Nazioni di ciascuno in quella maniera, che parerà à loro, il qual Console, & Consiglieri deuino continuare sino in Fiera di Apparitione 1623. inclusiue, e

nella

nella ſeguente Fiera di Paſqua, il Conſole habbia da eſſere Milaneſe, è li Conſiglieri, vno Fiorentino, & l'altro ò Venetiano, ò Bologneſe, ò d'altra Nazione, la quale elezione, ſi del Conſole, come de Conſiglieri ſi deua fare in Piacenza nella detta Fiera di apparizione da quelli che entraranno in conto vinto il Partito con li duoi terzi de'Voti, qual Conſole, e Conſiglieri continueranno ſino in Fiera d'apparizione 1624. incluſiue, nella qual Fiera ſi douerà dalla contrattazione ſopradetta fare l'elezione del nuouo Conſole, e Conſiglieri, qual Conſole hauerà da eſſer Fiorentino. vn Conſigliere Milaneſe; e l'altro, ò Venetiano, ò Bologneſe, ò di altra Nazione, e così in tale vicenda ſi deua per l'auuenire continuare, & intenderſi ſempre appreſſo al Conſole Fiorentino, vn Conſigliero Milaneſe, & appreſſo al Conſole Milaneſe, vn Conſigliero Fiorentino, e l'altro Conſigliere habbia à eſſere, ò Venetiano, ò Bologneſe, ò d'altra Nazione. Douendoſi auuertire, che il Conſole, e Conſiglieri habbino à eſſere di quelle Caſe, che entraranno in conto, ſiano principali, ò nominati, ò compagni complementarij di età il Conſole nominatamente di 35, Anni, e li Conſiglieri di 30.

Terzo

Terzo, Che il Consolc con la sua nazione possa quan do bisognasse, prorogare le fiere, ma non per più di otto giorni, è occorrendo maggior proroga non si possa fare, se non vnita tutta la contrattatione con li due terzi de voti fauoreuoli, & sul proprio luogo di Piacenza.

Quarto, Come sarà giunto nella prossima fiera di Pasqua il Console, e Conseglieri, che saranno stati eletti come sopra, si dourà formare la contrattatione, la quale haurà da essere di ogni sorte di nazione, pur che siano quelli tali, che pretenderanno entrare in conto habilitati delle circonstantie ricercate, si nelle prossime passate fiere di Piacenza, & habbino datto sicurtà in Milano, ò Firenze, ò Piacenza di scuti 2000. d'oro, e quelli che non entreranno in conto, e vorranno dare bilancio, deuino hauer dato sicurtà in vno de detti luoghi per scudi 1000. d'oro e dette sicurtà si habbino sempre à dare in vno de detti tre luoghi, è produrre in mano del Cancelliere di Fiera, e siano fatte per stare, non solo all'osseruanza delle leggi di Fiera, & alle sententie del Console: Mà anco alle diffinitiue sentenze, che si daranno dal Magistrato dell'Appellatione.

Quinto, Il Magistrato dell'Appellatione, sia di quattro Banchieri della Contrattazione di qual si voglia Nazione da elleggersi dalla Contrattazione con li due terzi de Voti fauoreuoli ogni quattro Fiere, &

in la prossima Fiera di Pasqua, doppo la creatione della Contrattazione si hauerà da creare questo Magistrato d'Appellatione, quale deua sententiare diffinitiuamente in quella medesima Fiera se sarà possibile, se nò nella seguente, alla sententia del quale vinto il partito con li tre quarti de voti ciascuno habbia à rimaner quieto, è di quella non possi appellarsi in qual si voglia luogo, ne sotto qual si voglia Giudice. Ricordando che per questa prossima Fiera si dourà venire due giorni auanti, per fare le dette cose anteriori al principiare della Fiera.

Sesto, Che ciascun Console durante il suo Magistrato d'vn'Anno, deua hauer il Cancelliere di Fiera della sua Nazione, cioè il primo Anno, che deua essere il Console Fiorentino, sia il Cancelliere medesimamente Fiorentino, & il secondo anno che deua essere Console Milanese deua essere il Cancelliere della madesima Nazione, è cosi successiuamente ogni Anno.

Settimo, Che per qual si voglia accidente, che la Nazione Genouese venisse in parere di far le Fiere in qual si voglia altro luogo, che à Piacenza non possino le Nazioni Fiorentina Milanese, ò altri Forestieri di qual si voglia Nazione fare alcuno accordo ne abbandonare le dette Fiere di Piacenza senza il consenso delli altri, mà quelle perseuerare, acciò che vna Nazione non habbia da abbandonare l'al-

tra,

stra, mà ſtar ſempre vnita.

Ottauo che ſi habbia ad vſare, nel reſto le leggi delle proſsime paſſate Fiere di Piacenza, & che in detta proſsima Fiera ſi deuino leggere i Capitoli, e ordini, che ſaranno ſtati ſtabiliti, e biſognando ſminuire, ò accreſcere qualcoſa, tutto ſi habbia à fare con li doi terzi de Voti di quelli, che entraranno in conto.

Nono ſi dourà dar conto alla Santità di N. Sig. del concerto, che ſi ſarà fatto, coſi all'Altezza Sereniſsima di Toſcana, ancora à quella di Parma, all' Eccellentiſsimo Senato di Milano, & alla Sereniſs. Republica di Venezia, & ad ogni altro potentato, che biſognaſſe, acciò ſi degnino approuare le noſtre Fiere, e concedere li ſoliti Priuilegi.

In Noue à 19. Febraio. 1622.

Io Ottauio Secco deputato dalla Nazione Mildneſe afferma quanto ſopra.

Io Ieronimo Turcone affermo vtſupra.

Seguitano li Capitoli delle Fiere riformati in Piacenza dalla contrattazione de' Fiorentini, Milanesi, Veneziani, Bolognesi, & altre Nazioni.

PRIMA che tutti li negotij, cambi, e partite, che saranno indrizzate nelle Fiere di Piacenza si debbono accettare, e pagare in quel luogo Fiera per Fiera respettiuamente alli termini di esse Fiere statuiti, e che si statuiranno, come appresso, le quali si doueranno fare, nella Città di Piacenza di tre in tre mesi, incominciando la Fiera di San Giouanni Battista, le accettationi al primo d'Agosto, e li negotij à 3. del medesimo mese, la Fiera di San Carlo le accettationi alli 2. Nouembre, e li negotij alli 4. quella della Purificatione al primo di Febraio, e li negotij alli 3. detto, e quella di San Marco, alli 2. di Maggio, e li negotij alli 4. e occorrendo, che nelli sudetti giorni di accettationi, e negotij, ò qual si voglia di essi fosse festa di precetto, doueranno l'accettazioni, e così li negotij caduti in tal giorno farsi il giorno

giorno appresso, che sij di lauoro, e così in ordine successiuo anno per anno à li medesimi tēpi di sopra e li tempi sopra dichiarati di dette Fiere non si doueráno prorogare per causa alcuna solo di otto giorni, come si dice nel Capitolo 3. & occorrendo maggior proroga, non si possa fare senza vnita tutta la contrattatione con li duoi terzi de voti fauoreuoli, e sopra il proprio luogo di Piacenza, e restando prorogato il tempo di vna Fiera non si intendino però prorogate l'altre.

Secondo, Che li tempi de Cambi delle piazze di fuori, s'intendino, cioè, Milano, Genoua, e Bergamo giorni vinti, dal giorno, che si faranno li negotij, esso compreso; Firenze, Roma, Venetia, Bologna, e Luca giorni vinticinque; Napoli, Valenza, Barcellona, e Saragosa giorni trenta; Anuersa, Colonia, Leccio, e Barri giorni trentacinque: Palermo, e Mesina giorni quarantacinq;. Siuiglia Mesi dua dal giorno de negotij esso compreso; e così per le sudette Piazze, come per le Fiere di Lione, Francoforte, e Medina del Campo, si douerà ogni Fiera metter' il conto, & le lettere di Cambio si doueranno fare con la datta del giorno de' negotij.

Terzo, Che tutti li trattanti, e Banchieri di Fiera siano obligati far conoscere, ogni Fiera al Console hauer procura per li nomi, che spenderanno, e per

le partite che riſcuotere con eshibirle prima di entrare in accettationi al Cancelliere delle Fiere, e ſia tenuto ogni principale, in caſo di reuocatione di procura à darne notitia alli Signori Conſoli, e Conſiglieri in atti del detto Cancelliero, quale ne farà ricordo, ne altrimenti ſia valida la reuocatione, ma reſti il principale obligato, come ſe la reuocatione non foſſe ſtata fatta, e non oſſeruando il Procuratore di eshibire la procura come di ſopra, ſi e detto, reſti egli etiamdio proprio nomine obligato inſolidum per tutto quello, che negotierà, come Procuratore, e di più cada eſſo Procuratore in pena di cinquanta ſcudi, applicandi la metà alle ſpeſe di Fiera, e l'altra metà ſecondo dichiarerà il Magiſtrato, ne queſto però liberi il principale, anzi reſti obligato ſe vi ſarà procura baſtante, ancorche non eshibita. E perche occorre alle volte indrizza ſi in dette Fiere lettere di cambio pagabili à qualche perſona in aſſentia de Procuratori ſi dichiari, che tali partite s'intendano ben pagate à quello, ò quelli, che ſono pagabili in aſſentia de Procuratori, quando però dette procure non ſiano ſtate preſentate inanzi l'accettationi, conforme à quello è ſtato detto di ſopra, dell'altre ne li Procuratori, che preſentaſſero le procure per riſcuotere partite pagabili ad alcuno in aſſentia de' Procuratori, doppo dell'accettationi ſe ne poſsino ſeruire, e reſtino tali procure inualide,

ualide, e quando fosse presentato qualche procura al Canceliere, per spendere il nome, che non fosse bastante, & hauesse in se qualche diffetto, il Cancelliere sarà obligato farne notitia à tutti li trattanti, mentre che saranno radunati per fare li negotij.

Quarto, Che l'accettationi debbano farsi con li proprij scartafacci, come sin quì si è stilato, e non con scontri, è che ad ogni partita accettata se li faccia, la linea alli scudi, però se il creditore vorrà le lettere di cambio accettate per mano del debitore sia obligato il debitore dargliele accettate.

Quinto, Che ogn'uno sia obligato dal giorno dell'accettationi fino per tutto il giorno delli prezzi chiarire la sua volontà circa l'accettare liberamente, ò sopra protesto, ò non accettare tanto, che passato detto termine resti chiarito ogni creditore di riscuotere, e non rispondendo, possa esso creditore leuare il protesto.

Sesto, Come sarà gionto in la prossima Fiera di Pasqua, il Console, e Consiglieri, che saranno stati eletti come sopra, si douerà formare la contrattatione, la quale haurà da essere d'ogni sorte di Natione, pur che siano, quelli tali, che pretenderanno entrare in conto habilitati delle circonstanze ricercatesi nelle prossime passate Fiere di Piacenza, & habbino datto sicurtà di scuti 2000. d'oro e quelli, che nõ entraranno in conto, e vorranno dare bilancio deuino

no hauer datto ſicurtà in vno de detti luoghi di ſcu.
ti mille, e dette ſicurtà ſi habbino ſempre à dare in
vno de detti tre luoghi, e produrſi in mano del Cancelliere di Fiera, e ſiano fatte per ſtare non ſolo nell'oſſeruanza delle leggi di Fiera, & alle ſentenze del Conſole, ma anco alle diffinitiue ſentenze, che ſi daranno dal Magiſtrato dell'Appellationi.

Settimo, Che alcuno non poſsi eſercitare l'offitio di Senſale in dette Fiere, che non ſia approuato dal Magiſtrato di dette Fiere, con li doi terzi de voti fauoreuoli, è ciaſcuno ſia obligato dar ſicurtà di ſcudi di cento d'oro in oro approuata da detto Magiſtrato; de bene, & legaliter exercendo, e di ſtare, & obedire à gl'ordini, e decreti di Fiera fatti, e da farſi per il detto Magiſtrato; dichiarando che per la mercede de detti Senſali ſe le paghi per li cambi ſcempi vn'terzo di ducatone per mille ſcudi, e per li doppi vn'quinto per mille.

Ottauo, Che il conto è prezzo de cambi ogni Fiera ſi debba mettere, ſecondo la forma conſueta cioè, che tutti li Banchieri gionti inſieme dichino il ſuo voto, cioè il prezzo, che li parrà ragioneuole per le piazze, e che poi cominciando dal prezzo maggiore ſi habbia, à contare li voti fin che ſi troui il prezzo doue ſi accoſteranno più voti, ſopra la metà è ſi intenda, che de 23. voti li 12. ſtabiliſchino il prezzo, è coſi la rata, & eſſendo il numero pari, è che la

metà

metà si aggiusti al prezzo, el'altra in l'altro si deuino diuidere li dua prezzi, che sono piú prossimi nel modo in tutto, e pertutto, come si è stilato sin qui.

Nono, Si dichiara, che qual si voglia de Banchieri non possa hauer piú d'vna voce, ancorche hauesse il compimento per più d'vna casa, e quando al gouerno di vna Casa, ò ragione fusse più d'vna persona ancorche vno di loro hauesse procura per dua, nõ s'intẽda, che per vna Casa, è ragione posa rendere voto se non vno solo, ne si possa dare ne accettare piú d'vn voto, è caso che vno hauesse compimento per dua Case, e per vna sostituisse altri non possa, ne anche il sostituito dar voto dichiarando che chi non hà compimento non possa dar voto.

Decimo, Il pagamento delli scudi, che si doueranno pagare in dette Fiere siano d'oro, in oro delle cinque stampe di giusto peso, cioè, Spagna, Firenze, Venetia, Genoua, e Napoli, e non in altra qualità di valuta, e che scuti cento delle sudette stampe paggino scuti cent'vno di Marchi.

Vndecimo, Che frà il termine di giorni otto correnti, dal giorno, che si faranno le accettationi, esso compreso, il piú tardi si debbano dare li bilanci aggiustati in poter del Console per finire li pagamenti, ò sia scontri, e caso che alcuno resti debitore, che non capisca, possa il creditore, aggiustare il suo debitore, finiti detti giorni otto, à farsi lettere di quello li sarà

douuto

douuto per Milano, Firenze, Roma, Venetia, Genoua, Napoli, Anuersa, Fiera di Medina, ò sia Madrid, ò per quella piazza di esse, che accomoderà al creditore al conto. Ordinando, che non sia lecito ad alcuno stringere cui si voglia à pigliare à cambio, più di quello li mancha in bilancio per le suddette piazze, Milano, Firenze, Roma, Venetia, Genoua, Napoli, & ogn'vna di esse più somma di scudi trentamila, è per Anuersa, e Fiera di Medina scudi quindicimila per piazza, e Fiera; e questo serua per coloro i quali restassero debitori detto ottauo giorno che trouerranno pigliare à Cambio, e detto ottauo giorno ogn'vno deua dar le cedole di tutti li cambi che si saranno fatti, e caso, che alcuno Banchiero di quelli, che entrano à mettere il conto, non troui à prouedersi, habbi termine di giorni 20. correnti per dar satisfatione al suo creditore, frà il qual termine, se il creditore non sarà interamente, è realmente pagato dal suo debitore con asignatione, ò contanti, à satisfattione d'esso creditore, che subito passati li detti giorni vinti da contarsi il giorno dell'accettatione, detto giorno compreso, possa à piacere suo astringere il debitore al real pagamento per tutte quelle vie, le quali dalla ragione, ò dal stile li sono concesse, è possa protestare quelle lettere dalle quali dependerà il debito, e per quelli luoghi di doue dette lettere sarãno venute, & in tal caso l'attestatio

ne,

ne, de' protesti delle lettere, ò altri debiti accettati nelle accettationi, non pagati frà il termine statuito sia al prezzo del conto per il termine solito, e più vno e mezzo per cento di pena da riscuotersi per il creditore prontamente dal debitore, che hauerà accettato la lettera intendendosi, che ogn'altro debitore, che non sia Banchiero, sia obligato à satisfare in contanti, ò sconti, à satisfattione, frà il termine di detti giorni otto correnti, il Console douerà il giorno de bilanci, in quell'hora, che li parrà più à proposito, far conuocare nella Sala sua solita, tutti li Banchieri, e trattanti, e ritrouandosi à quell'hora ad alcuno mancar il bilancio, saranno tenuti prontamente manifestarlo al Console, e la somma che li manca, e quando non si troui, chi vogli darli à cambio, siano obligati coloro, a' quali manca, chiarire prontamente, che cedole di cambio dell'accettate, ad altri voglino tener sospese, e questo s'intende per coloro, che possono godere il benefitio delli giorni vinti, e che quelle sole debbano restar sospese, intendendosi però, che tutto sia senza pregiuditio dell'accettatione seguita delle dette di Cambio dichiarate sospese, e ciò eseguito, il Console ordinerà, che ogn'vno dia il suo bilancio per finire la Fiera in maniera, che possa detto ottauo giorno commodamente portarli, al che doueranno interuenire tutti coloro, che danno bilancio, e farlo

alla presentia del Magistrato, che si douerà per tal causa radunare, ne sarà lecito ad alcuno partirsi di Fiera, che non siano dati, agiustati, e portati tutti li bilanci, e dichiarato dal Console, e Consiglieri, la Fiera restar finita, e coloro, che contrafaranno, à quanto di sopra, & in qual si voglia parte di questo Capitolo cadino in pena di scudi 100. applicandi la metà alle spese di Fiera, e l'altra metà secondo dichiarerà il Magistrato, la qual pena il Console sarà tenuto inremisibilmente farla riscuotere da contrafacienti, li quali bilanci doppo che saranno portati, & aggiustati il Console li consegnerà al Cancelliere quale harà cura di registrarli in vn libro, e poi consegnarlo al Console, e lui infilare essi bilanci nella filza, e protocollo, & il detto Cancelliere hauerà il solito mezzo scudo per ogni bilancio.

Duodecimo, Nelle cedole di cambio, e nelle contēte delle partite, che si dāno à Cambio, e pagano in dette Fiere, si ordina, che nelle cedole di Cambio si dichi per la valuta hauuta, e che le contente si facino confessando d'esser pagato di quella cedola, e che tutte le cedole di cambio, e contente fatte del pagamento nel sopradetto modo, habbino quella forza, e vigore, come se realmente, & in contanti fusse fatto il pagamento, e non si possa in tempo alcuno, ne in qual si voglia luogo, ne per chi si voglia ne in giuditio, ne fuora, dire che il pagamento, e

valuta

ī valuta non sij stata reale, e con effetto, le quali contente, si doueranno dare il giorno de bilanci, con la data sotto l'istesso giorno, e quando occorresse domandar contente altroue di partite pagate in Fiera, siano obligati li essatori di dette partite darle, con la data in Fiera sotto quel giorno, che si saranno dati li bilanci di quella Fiera, nella quale saranno state pagate.

Decimoterzo, Che tutti li protesti, che accaderanno farsi siano attestati per qual si voglia Piazza al prezzo del conto, ne si possano à maggior, ò minor prezzo attestare saluo nel caso, che si è detto di sopra passati li vinti giorni.

Decimoquatto, E perche alle volte capitano cedole di cambio mentre, che dura la Fiera, però doppo l'accettationi si dichiara che per dette cedole si osserui circa l'accettare, e pagare il modo, e termine, come dell'altre, che sono state in tempo di accettatione, & occorrendo, che finita la Fiera capitano cedole, che in tempo, che ui sono li Banchieri, si dichiara, che essendo colui, à chi è diretta la lettera di cambio habbi in tutto, e per tutto quell'istessa conditione circa l'accettare, rispondere, pagare, e protestare, come hanno l'altre cedole, che capitano in tempo d'accettationi, e si intendino li tempi cominciati dal giorno dell'accettationi di detta cedola presentate, e capitando qualche cedola di

C 2 cam-

cambio finita la Fiera; e partiti tutti li Banchieri si dichiara anche che tali cedole posſino eſſer domandate, e proteſtate, così nel luogo doue ſarà ſtato fatto la Fiera, nelle quali ſaranno addrizzate, com'in qual ſi voglia luogo, doue il creditore trouerà colui al quale era diretta la lettera, ſe vuol pagare in eſſo luogo, doue ſi troua, e nella Fiera doue, e diretta, e volendo pagarla in eſſa Fiera ſia obligato dare vna ettera al creditore, perche ſia ſatisfatto ſubito in contanti, non pagando ſi intende la partita ricambiata per la Fiera ſuſſequente con l'intereſsi di quel la Piazza, doue ſarà il debitore, quando così accomodi al creditore altrimenti poſsi leuarne il proteſto con la relatione del prezzo per quella Piazza doue, è ſtata fatta la lettera, è volendo pagar doue ſi troua s'intenda al prezzo, e tempo, che ſaranno venuti li cambi di quella Fiera doue, è diretta, e non la volendo pagare poſsi leuar il ſuo proteſto, con riſpoſta, che non la vuol pagare, ne doue ſi troua, ne nella Fiera, doue è indrizzata, il qual proteſto habbi quel medeſimo vigore, come ſe foſſe fatto nel luogo, e tempo dell'accettationi di Fiera, e perche alle volte vi ſono delle lettere dirette in vna Fiera, che non ſono dimandati ne in eſſa, ne, ne' luoghi, doue ſono li Banchieri al modo ſopra, mà nella ſeguente e non accommodando à colui, à chi, è diretta pagarla, ne altri poſſa quello che l'haurà da riceuere, le-

uare

fare il protesto, e metterli la relatione di qual si voglia Fiera dell'antecedenti, che piú li accommoderà.

Decimoquinto, Che li Aualli che si faranno, non ostante che si vadino facendo successiuamēte, e passando d'vno in vn'altro, si intenda, che tutti li interuenienti in essi dal primo fino all'vltimo restino obligati insolidum, conforme alli oblighi contenuti nelli Aualli, liquali habbino poi il medesimo vigore, & essecutione come se fossero protesti.

Decimosesto, Quando occorresse, che il Console, e Consiglieri, ò qualsiuoglia di loro hauessero trà di loro, ò con altri differentie, ò che fussero da vna parte parenti sino in secondo grado, ò sospetti euidentemente ad alcuna delle parti à giudicio delli dua terzi de Voti delli Banchieri, debbono remouersi dal giudicio, & in tal caso reintegrare il numero del Magistrato, dati li sospetti per le parti, e che la sorrogatione in tal caso si habbia da fare per tutti coloro, che entrano à mettere il conto, rimossi li parenti sino nel grado sudetto, cō due terzi de voti, e quādo gauillosamente procedessero in dar li sospetti, sia prouisto per il Magistrato secondo li parrà di giustitia, & honestà.

Decimosettimo, Detti Consoli, e Consiglieri haranno cura, e balia di babilitare, reintegrare, prouedere, & ordinare sopra tutte le cose accaderanno, toc-

cante al loro giudicio, al commodo publico di dette Fiere, e de Banchieri.

Decimottauo, Quando accada cosa di cōmunicare alli Banchieri, doueranno farli conuocare, e trattandosi di far conuocatione, nel che se saranno vn Console, e dua Consiglieri, e non conuenissero, possano li dua di loro farla, la quale si habbia da fare sempre in Casa del Console, ò doue saranno chiamati dal Magistrato, quando à loro parrà necessario, ouero ne sarāno ricercati da qualsiuoglia de Bāchieri per causa honesta à giudicio di detti Console, é Consiglieri, ò due di loro.

Decimonono, Se intendano li Banchieri conuocati sempre, che detto Console, e Consiglieri, ò la più parte di loro, come è detto di sopra, l'hauranno fatto intendere à tutti li Banchieri personalmente citati alle loro habitationi, signalando il giorno, e l'hora e di questo se ne stia alla relatione di esso Console, e Consiglieri.

Vigesimo, Che tutti li conuocati in qual grado si siano habbino à radunarsi doue saranno chiamati, e caso lo faccino per innobedienza, e non per legittima causa, posino essere condannati, fino in scuti vinticinque tutte le volte che mancaranno, à giudicio di detti Console, e Consiglieri, le quali condannationi siano applicate come sopra, li conuocandi saranno ordinariamente li Banchieri, che mettono conto

tanto

tanto, liquali vniti risolueranno, quello che si hauerà da fare con li due terzi de voti,

Vigesimoprimo, Che li Negotianti, quali facessero, ò tentassero di fare cosa alcuna, quale all'effetto, ò à vna real apparenza, sia specie di violenza alla realtà del negotio, e tutti quelli che faranno ritorno per qualsiuoglia piazza, ò luoghi, ò doue si faranno le Fiere, ò farāno fare per mezo di terze persone, sopra li prezzi de Cambi, s'intenda, che deuino esser condannati di pena pecuniaria all'arbitrio del detto Magistrato, applicandi come sopra.

Vigesimosecondo, Et acciò che tutti li Cambi, che si faranno, in qual si voglia delle dette Fiere, per qual si voglia piazza, habbino la sua douuta essecutione, e siano pagati à suoi tempi, conforme all'appuntamento delli contrahenti, si ordina che in caso, che fusse fatta qual si voglia proroga nelle piazze, per doue saranno addrizzate le cedole di Cambio, e che per ciò non siano pagate al debito tempo, e che sia vietato al creditore fare li protesti soliti, possa il detto creditore riscuotere, e sia tenuto colui, che haurà firmato le dette cedole pagarle con il ritorno del cambio, facendo il detto creditore constare, con fede priuata sottoscritta almanco con dua testimonij, che siano trattanti, e degni di fede di detta proroga, e prohibitione de protesti, e di come si sarà cambiato à detto tempo, & essendo detta fede ben giu-

stificata

stificatà à giudicio del Consolc, e Consiglieri doueranno ammetterla come se fosse protesto per mano di Notaio, e s'intenda esattore d'ogni Cedola, che retornerà col protesto, ò fede nel modo detto di sopra, colui che haurà datto li danari à cambio.

Vigesimoterzo, Che tutte le partite, che occorrerà pagare in dette Fiere sopra protesto, facci farne nota al Cancelliere nel suo libro, il quale poi ne piglierà la parola da coloro, à chi sono pagate, ò da persone per loro, & à questo modo s'intenderà ritenuto l'obligo delli dattori delle lettere pagate sopra protesto.

Vigesimoquarto, Che sia lecito, à chi si vogli pagare sopra protesto qual si voglia partita tratta in dette Fiere, e quello, ò quelli, che pagheranno sopra protesto, debbano dell'istessa Fiera valersi di detto debito, ò da chi hauesse fatto la tratta, ò da quello, ò quelli che si dicesse nelle lettere di cambio, ò sia nelle lettere d'auuiso, doue dãno notitia delle tratte spettare il debito. Et trahendo detto debito à quello, ò quelli, à chi si dicesse spettare, & essi tali non pagandolo, il debito douerà ritornare nella Fiera prossima, à quello, ò quelli che haueranno fatto la tratta, dalla qual Fiera prossima sia obligato, à riualersi di quello che hauesse fatto la prima tratta. Et occorrendo pagare qualche partita sopra protesto, e che trahendo il debito in qualche Fiera, ò piazza

dalla

dalla quale, per distanza del luogo, ò sia tempo non si posſi hauer notitia, se tal debito fosse stato compito, si dichiara, che per tali partite habbino termine di due Fiere, à poterſi riualere di esso debito pagato sopra protesto da quello, ò da quelli, che haueſſero fatto la tratta, e le partite, che saranno pagate, sopra protesto in dette Fiere, e che di esse li pagatori se ne saranno valsi, come sopra, s'intenda, e resti ritenuto l'obligo di quello, ò quelli, che haueſſero fatto le tratte, ò sia sottoſcritte le lettere di cambio pagate sopra protesto. Dichiarando che le attioni di pagare sopra protesto in dette Fiere, prima conpeta à chi doueſſe riscuotere la lettera, volendola pagar lui, in tal modo, & anco che tutte le lettere di cambio, che fuſſero dirette in dette Fiere, e che al datore di esse accomodaſſe farle pagare sopra protesto conforme la solita intimatione s'intenda competere l'atione, à esso datore, ò à chi haueſſe per esso ordine, e procura di farle pagare, à chi esso accomodaſſe.

Vigeſiimoquinto, Che tutto quello, che contra per partite accettate frà Banchieri, e trattanti in accettationi s'intenda pagato, e trà di loro fatta compensatione subito finita l'accettatione, & il resto s'intenda douersi pagare nel bilancio l'ottauo giorno, ò nella maniera, che di sopra si dice, & occorrendo, che l'ottauo giorno non fosse pagato il resto in bilã-

D cio

cio, si dechiara, che di esso resto se ne possa leuare d'ogni lettera accettata il protesto alla rata, però di quello, che non restasse scontrato, e pagato in accettatione.

Vigesimosesto, Si prohibisce il concedere sequestri in dette Fiere saluo per quelle cose, che dependessero da negotij fatti in dette Fiere, e frà trattanti, e trattanti.

Vigesimosettimo, E perche sogliono frà Banchieri nascere delle differentie, si dichiara, che il Console, e Consiglieri eligendi, come sopra habbino autorità di decidere ogni, e qualunque lite, che occorrerà fra trattanti sopra à qual si voglia differentia, che potesse nascere frà di loro per scritture, ò negotij, ò apportamenti di negotij fatti ne'luoghi delle proprie Fiere. Item di qual si voglia partita, che fusse pagata in qual si voglia parte del mondo da chi si vogli di lettere di cambio, che fussero state date nelle proprie Fiere, e trattanto s'intenda colui, che riscuoterà, ò pagherà qual si voglia partita, ò darà, ò piglierà à cambio nelle proprie Fiere, ancorche nō fusse Banchiero compreso le differentie frà trattanti, e Consoli, e sopra le sudette cose giudicheranno secondo à loro parrà conuenirsi di giustitia, riguardata la sola verità del fatto, tralasciando le gauillationi senza seruar termini, è con breuità di tempo secondo lo stile mercantile, non sarà però lecito alli

detti

detti Consoli, e Consiglieri d'intendere, e giudicare, sopra cause, e differentie de' negotij, ò scritture fatte in dette Fiere, de quali fossero già passati cinque anni, escluso però quando fosse domandato cõtente, recapiti, fede, & altre cose simili di partite, che fossero state pagate in dette Fiere, ancor che fossero passati cinque anni, per le quali cose il detto Magistarto ne sia parimente Giudice come sopra, e per l'altre cause, e differentie de negotij, ò scritture fatte in dette Fiere come sopra si dice, de quali fossero già passati cinque anni, sia lecito ad ogn'uno per tali cause ricorrere da quelli Magistrati di quei luoghi doue ritrouerà colui, ò coloro contro de quali sarà preteso, e che di ragione si può fare, e quello che li detti Consòle, e Consiglieri, ò due di loro concordi giudichtranno sia sententia ferma, e stabile, & la quale si debba esequire, per la qual esequutione possono li Giudici estendersi in quelle diligentie, che li pareranno, e far pagare al creditore dal condannato, etiam Dio delli effetti che si trouassero in qual si voglia persona toccante al debitore, e non esequendo, il condannato sia obligato pagare poi il sententiato nell'appellatione, con tutti l'interessi, e più dieci per cento, per pena di nõ hauer essequito, liquali siano applicati come sopra, intendendo, che ogn'una delle parti possa appellarsi dalla sententia di detto Consòle, e Consiglieri dentro de otto gior-

 ni,

ni, da quello della sententia, laquale appellatione non retardi però l'esequutione della sententia, anzi il condannato sia obligato pagar subito, non ostante la detta appellatione, le quali appellationi debbono essere presentate dinanzi al Magistrato d'appello, instituito come nel Capitolo quinto, e perche alle volte occorre, che si dimãdi a qualche absente per mezo di Curatori si dichiara, che tal Curatore debba esser dato per detti Console, e Consiglieri, con far proclamare, ò domandare quando sono coadunati li Banchieri, ò la maggior parte, se vi è alcuno che vogli accettare tal cura, e di piú far citare, ò sia domandare particolarmente dua Banchieri della medesima Nazione, se ve ne sono, ò altri ad accettare la cura, e quando non l'accettino, si proceda in prouedere di Curatore di persona idonea à loro giuditio, contro à chi si agiterà, e le sententie, che saranno date contro detto Curatore, habbino termine di vn mese d'appellarsi dal giorno della sententia, la qual appellatione non retardi l'esequtione come sopra, e nel resto dette sententie date contro à chi si voglia per mezo de Curatori, habbino quel vigore, e forza, e siano nel grado come l'altre sententie dette di sopra, e li Giudici dell'Appellationi non posśino, ne debbino, attendere ad alcuna nullità di processo, ma solamente hauer riguardo alli meriti della causa, & attesa la sola verità: Dichiaran-

chiarando, che non ostante il presente Capitolo, nõ s'intenda derogato all'autorità, che vien data alli detti Consoli, e Consiglieri dal Principe di quel luogo doue si faranno le dette fiere.

E perche la negotiatione, che si farà in dette fiere sia tanto più giusta, e reale, prouederono, & ordinorno che in modo alcuno, non si possa negotiare à più de Conti, che saranno messi, ne tampoco da Fiera, à Fiera, ne si possa negotiare con pigliar Aggi alla pena, in caso di contrafattione in alcuno de casi sudetti, oltre alla nullità de Cambi di scuti cinquanta d'oro, applicati come l altre pene, nella qual pena incorra tanto chi dá, quanto chi riceue, & anco il Sensale, ò Sensali, che tratteranno detti Cambi.

Item, che mentre si fanno le Fiere, qui in Piacenza, chi vorrà pagare di Contanti habbia termine giorni quattro à farlo, dal giorno dell'accettatione esso cõpreso, che finiranno alla mezza notte del quarto giorno, ouero se si vorrà seruire delli contanti per pagarli nel giorno de bilanci, debba essi cõtãti farli bollare dentro delli sudetti quattro giorni, nel modo che si è vsato in queste Fiere, e passato detti giorni quattro, non possi più il debitore pagare di contanti, che non siano bollati, mentre che non troui à Cambio. Dichiarando, che li detti contanti debbino esser bollati, con il Bollo del Sig. Console per i tempi risedente, appresso del qual Sig. Console de-

ua

ua ſtare detto Bollo. Dichiarando ancora, che alli detti Sig. Conſole, e Conſiglieri, ſi aſpetti liberamente il potere diſpenſare, habilitare, e prouedere quanto alle coſe contenute nel preſente Capitolo, ſecondo le qualità de caſi, & occorrenze.

Li caſi eſpreſsi nel preſente Capitolo ſi regolino, & oſſeruino, ſecondo la diſpoſitione di eſsi Capitoli in tutto, e per tutto, e quanto à gli altri ommeſsi ſiano terminati, & eſſequiti, come parrà, e piacerà à detti Signori Conſole, e Conſiglieri, ò due di loro d'accordo, ſi come anco, ne caſi doue biſognaſſe l'interuento di tutta la Contrattatione à quali Signori Cõſole, e Conſiglieri, e trattanti reſpettiue ſi aſpetti la dichiaratione ſopra ogni dubbio, che naſceſſe, circa l'interpretatione de preſenti Capitoli, e la terminatione vltimatione, & eſſequtione di tutte quelle coſe, che accadeſsino, e che per li preſenti Capitoli non fuſsi prouiſto relaſſando facultà in ogni tẽpo alli detti Signori Conſole, e Conſiglieri, e trattanti reſpettiue di potere etiam al contenuto nelli preſenti Capitoli aggiungere, diminuire, accreſcere, ò leuare ſecondo li accidenti de tempi, e quello che ſarà porto dalle Circonſtantie de'caſi, che occorreranno, li quali ſuperando la diſpoſitione delle leggi, non ſi poſſono eſprimere, e perciò reſti l'authorità in chi haurà per li tempi à giudicare ſecondo, che parrà per buona giuſtitia conuenirſi Laus Deo.

Li

Li quali tutti Capitoli per me Notaro, e Cancelliere infrascitto furno letti, & ad'alta, intelligibile voce publicati alla presentia, & d'ordine delli detti Molto Illustri Signori Console, e Consiglieri, e delli Signori trattanti, di molte altre persone nell'audientia di detti Sig. Console, e Consiglieri posta nel popolo di S. Iacomo, e S. Filippo, e nella Casa del Sig. Gerolamo Zamberti l'anno dell'Incarnatione del N.S. Giesù Christo 1622. Inditione 5. & adi 4. di Maggio Regnante Gregorio XV. sommo Pontefice, alla presentia d'Antonio, di Dominico Partigliani Donzello, ouero Targetto di essi Sig. e di Fortunato Moro del q. Gio. Antonio di Milano testimoni eletti, e chiamati da me Cancelliere alle cose soprascritte, li quali Capitoli, & Ordini furono consentiti, & approuati questo medesimo giorno per Partito delli detti Sig. Console, e Consiglieri, e di tutta la Contrattatione radunati in num. 35. che 32. Voti fauoreuoli, e 3. contrarij, l'osseruanza de quali per mezzo di me Cancelliere in forma valida da tutti l'infrascritti fú giurata, corporalmente con le mani toccando le scritture, nell'Anima, e sopra l'Anima loro, e de loro principali respettiue, per li quali promettono de ratho, li nomi de quali saranno qui à piè descritti. Cioe.

IL M. Illust. e Clarissimo Sig. Piero Mozzi Senatore Fiorentino Console.

Il M. Illust. Sig. Ottauio Secco Milanese.) Consiglieri.
Il M. Illust. Sig. Marco Otti di Venetia.)

& li appresso nominati Signori.

Francesco Medici per Capponi di Piero Fiorentini.
Nicolò Albizzi per Bartolini, e Federighi Fiorentini.
Paolo Scotti per Lodouico Maestri di Bologna.
Vincenzio Gai pea li Strozzi d'Alfonso Fiorentini.
Carlo Paganelli di Firenze.
Giouanni de Nobili per li Capponi, e Medici Fiorentini.
Cãmillo Allegri per li Guadagni Fiorentini.
Vincenzo Ciceri Milanese.
Giulio Volpi Milanese.
Marco Martelli Fiorentino.
Matteo Nicolini per li Mãnelli Fiorentini.
Anton Francesco Deti per li Strozzi di Venetia Fiorentini.
Piero Nerli per li Guicciardini Fiorentini.
Bartolameo Pozzo per Giulio Roy Milanese.
Baldassar Velati per Giulio Cesare Barelli, e Milanesi.
Giaiacopo Garzini per Cornelio Pape.
Antonio Luccatelli per li Luccatelli, e Via Bolognesi.
Alessandro Asinelli per Fierauanti e Asinelli Bolognesi.
Bartolomeo Lorini per Luigi Altouiti Fiorentino.
Giouanni Recalcati per Velati, e Recalcati Milanesi.
Girolamo Turcone Milanese.
Ferrante Olginato per Gio. Piero Carcano Milanese.

Ber-

Bernardino Attauanti per li Capponi di Amerigo Fiorentini.
Bindo Peruzzi Fiorentino.
Cammillo Corsi per li Touaglia Fiorentini.
Gio. Battista Arrighi Fiorentino.
Francesco Ruffoli per Bernardino Capponi Fiorentino.
Niccolò Gianni per li Gianni, e Segni Fiorentini.
Anton Maria Bartolomei Fiorentino.
Guglielmo Cambini per li Tornaquinci, e Gherardi Fiorentini.
Bartolomeo Guadagni per Melchior Pescina Milanese.
Gio. Jacopo Cabotto Milanese.

Ego Paulus Lapius q. Angeli filius Magna Ducali Etruriæ Authoritate Iudex Ordinarius Ciuis Notariusq; publicus Florentinus in hac parte Nundinarum Placentiæ Cancellarius electus à Natione Florentina supraſcriptam feci publicationem coram supraſcriptis Dominis, qui votum suum proprijs manibus in Pixide miſerunt, ac ab omnibus tactis reſpectiuè ſcripturis iuramentum accepi, & de omnibus in præſenti libro contentis rogatus fui & in fidem ad laudẽ omnipotentis Dei, Beateq; Virginis Mariæ manu propria me ſubſcripſi die menſe, & anno ſupraſcriptis atq; cum ſigno Ciuitatis Florentiæ ſignaui.

E S Eà

SE bene li Banchieri della Natione Genouese transferirno à Noue Terra del loro paese, la Fera de Cambij d'Apparitione prossima passata, & l'altre Nationi per la necessità de negotij non potero far dimeno che non vi andassero, nõdimeno iui anco trattorno insieme, & conclusero la maggior parte di ritornare à fare le Fiere de Cambi à Piacenza, ancora che li Genouesi nõ volessero concorrere, & hanno cominciato in questa Fiera di Pasqua essequire detta conclusione. Per tanto le dette Nationi (eccetto la Genouese) ricorrono da V. A. Sereniss. supplicandola, che sia seruita approbare e confirmare, à fauore di tutti quelli, che veniranno alle Fiere di Piacenza li Priuilegij che gli furono concessi dalla felicissima mem. delli Sereniss. Duchi Alessandro, & Rainutio Padre, & Auo suoi, leuando quelle particolarità, che parlano de Genouesi, & che in luogo del Cancelliere, ouero Secretario sui nominato possino essi Banchieri conforme le loro conuentioni eleggere qual si voglia Notaro ancora forastiero per li loro atti, & instrumenti publici in dette Fiere, e durando li suoi contrabandi, ilche sperano dalla benignità di V. A. Sereniss.

Seruitore Deuotissimo

Piero Mozzi Console in nome anco della Contrattatione.

ODOARDO FARNESE
Duca di Parma, & Piacenza, &c.

ESSENDO già stato concesso dal Serenis. Sig. Duca Alessandro Nostro Auo, & Sig. di gloriosa memoria, alli negotianti, & trattanti nelle Fiere, così Genouesi, come Milanesi, Toscani, & altri, di poter transferire le Fiere, che per il passato faceuano altroue, nelli Stati di S. A. & specialmente nella Città di Piacenza, la qual Concessione, & Priuileggio data sotto li 7. di Giugno 1587. in Bruscelles, fù poi dichlarata, & ampliata dal Serenis. Duca Ranuccio nostro Padre, & Sign. pure di gloriosa memoria, con volontà del detto Se-

renis. Sig. Duca Allessandro à requisitione della Serenis. Republica di Genoua sotto il dì 2. & 14. di Ottobre 1588. in Parma, & poi, di nuouo à requisitioné della Serenis. Republica confirmate, & rinouate dette Concessioni, con tutti li Priuileggi in esse contenuti, sotto la data in Parma il dì 15. del Mese di Genaro dell'Anno 1593. & venendoci hora fatta nuoua instanza dalle diuerse Nationi di detti negotianti, & trattanti in dette Fiere, congregati di presente nella detta Città di Piacenza, che in questo principio del nostro Ducato, vogliamo confermare, & rinouare detta Concessione, con le dichiarationi, & ampliationi sudette, e con tutti li Priuilegi in esse contenuti, desiderando far cosa grata, e compiacere à detti trattanti, & Negotianti in questa, e molto maggior occasione, per la buona volontà, e grande affetto, che hanno sempre dette Nationi dimostrato alla Casa Nostra, con le presente nostre liberamente, & assolutamente confirmiamo, rinouiamo, & essendo bisogno, concediamo di nuouo, à detti negotianti, e trattanti, tutto quello, che da detti Signori Duchi, Nostro Auo, & Padre, gli è stato concesso, il che in effetto, nelli sottonotati Capitoli si contiene, & comprende.

Prima, li concediamo, amplo, libero, & general saluocondotto, tanto alle persone loro, la nota de quali, douerà esser da loro data dopò tre giorni giunti, che saranno nella nostra Città di Piacenza, al Gouernatore nostro, pro tempore, residente in essa, quanto alli beni, che per uso delle persone loro porteranno, effetti, scritture, libri, altri scartafacci,

& famiglie, di poter andare, e venire, purchè non vengbino da luoghi infetti, ò sospetti di peste, e seruati gl'ordini sopra ciò publicati, ò che per l'auuenire si publicassero, dall'offitio della sanità, ò da altri offitiali nostri per causa della sanità, & stare, e trafficare liberamente in essa Città di Piacenza, & stato nostro di Parma, nel tempo di esse Fiere, e per venti giorni auanti, & altri tanti dopò, di ciascuna di esse Fiere, & per delitti, che trà loro, ò suoi agenti, e quelle delle sue famiglie fussero commessi, non possino esser molestati da nostri offitiali in qual si voglia modo, ne sotto qual si voglia pretesto, mà sia Giudice di essi il loro Magistrato, d'vn Console, e duoi Consiglieri, che viene eletto, secondo li loro ordini.

Secondo, che le persone, e beni loro, eccetto le robbe, e beni mercantili, siano essenti da qual si voglia nostro Datio, & Gabella, ne possino esser grauati di cosa alcuna, risseruandosi d'hauere, e conseguire il mezzo per cento de Traffichi loro e di quella parte, sij più, ò meno, à cui per consuetudine, ò Datio antico, ouero altrimenti, sono obligati tali negotianti pagar al Prencipe del luogo, doue sarãno le dette Fiere, rimettendosi in ciò alla discretione de' Magistrati de' Negotianti.

Terzo, Che possino essi negotianti trà di loro trattare i loro negotij, così di cambio, come d'altro qual si voglia negotio, senza impedimento alcuno nostro, ò de nostri officiali per qual si voglia cagione dependenti da dette Fiere, e cambij, seruando i loro statuti, & ordini, e sotto l'obedienza del loro Magistrato del Console, e Consiglieri, quali habbino la cognitione

gnitione delle cause, ò sia differentie, che potessero occorrere per conto de' cambi, ò negotij sudetti frà qual si voglia persone, ancorche fossero dello stato nostro.

Quarto, Che detti negotianti non possino esser molestati per represaglie, ne meno essequirsi contra di loro, ne di sua famiglia, lettere di represaglie, per debiti contratti per qualunque causa, & in qual si voglia luogo, durando esse Fiere & vinti giorni auanti, & altretanti dopò, come di sopra.

Quinto, Concediamo autorità, e facoltà à qual si voglia Notaro, ancorche forastiero, da essere eletto da loro secondo gli Ordini suoi, ouero conuentioni di poter rogare, e firmare qual si voglia atti, ò scritture, concernenti à esse Fiere, e negotij loro, & dependenza da essi, à quali si dij piena autorità, fede, e credenza, si come fussero rogate per Notaro publico dello stato nostro, & particolarmente di Piacenza, & matricolato, e descritto nel Collegio di essa Città, ò d'altre di nostro stato.

Sesto. Ci consentiamo di gratificare detti negotianti, e Banchieri, si nel venire alle Fiere à Piacenza, come nel partire, dando però loro auiso doi giorni prima, che vogliano entrare, ò riuscire, al Gouernatore, ouero al Castellano, ò Sergente maggiore, di detta Città, di cõcederli scorta di quel numero d'huomini, che sarà necessario, ouero di Caualeggieri, li quali habbino d'accompagnare detti Signori Banchieri, e negotianti, per quanto si contiene, & estende lo stato nostro, e Dominio temporale, affinche possino caminare sicuri, non conuenendo fare entrar de' nostri huomini, & vnione di persone armate in Stato, e Dominio d'altri Prencipi, senza espresso consenso

loro

loro, ò de suoi Ministri, il quale ogni volta, che da detti Banchieri, e negotianti sarà ottenuto, ci contentaremo compiacerli, che la medesima scorta gli accompagni, se così sarà in piacer loro.

Settimo, Che niuno Gouernatore, Giudice, Offitiale dello stato nostro, per qual si voglia causa, così ciuile, come criminale, ardisca, sotto qual si voglia pretesto, et altra causa, impedire, ne prẽdere, ne far impedire, ò prẽdere le scritture, libri, scartafacci di detti Banchieri, e negotiãti, ma che esse scritture, libri, e scartafacci restino sempre priuilegiati, e sotto saluocondotto, & à libera dispositione di coloro à quali spettano, e senza poterle aggrauare di prigione, ò altro impedimento, & questo, durante il tempo delle Fiere, e vinti giorni innanzi, & altretanti dopò, & questo per maggior dichiaratione delle sudette scritture, libri, scartafacci, senza però derogar per questa particolarità all'altre cose disopra concesse.

Ottauo, Commandiamo, che alle Porte della nostra Città di Piacenza, nel tempo di dette Fiere, vinti giorni innanti, & altretanti dopò, sia à detti Banchieri, e negotianti, dalli Guardiani, e agenti per il Datio, vsata ogni cortesia, & che si proceda verso di loro con quella debita modestia, che si deue.

Nono, Per virtù delle presenti, concediamo alli detti Banchieri, e negotianti, & à quelli delle loro famiglie, di poter portare nel tempo delle dette Fiere, vinti giorni auanti, & altretanti dopò, qual si voglia sorte d'arme così di giorno, come di notte per diffesa delle persone loro, non prohibite però da Bandi, & anco di poter portare per lo stato nostro per sicurezza

curezza

tezza loro, le Pistole, che siano le canne di longhezza almeno di doi palmi, così nell'andare, come nel partirsi dal luogo, doue si faranno le dette Fiere; mà questa licenza delle Pistole duri solo à nostro beneplacito; & per essequutione di tutte le cose disopra espresse ordiniamo à tutti gl Offitiali, e Ministri nostri di qual si voglia qualità, & à tutti li nostri sudditi tanto immediati, quanto mediati, che in quella parte, che à loro, & à ciascuno di loro tocca, l'osseruino, & faccino inuiolabilmente osseruare per quanto tengano cara la gratia nostra, & sotto altre pene al nostro arbitrio riseruate. Et in fede, &c. Data in Parma li 4. di Maggio 1622.

Il Card. Farnese.

Loco del sigillo.

Horatio Linati Secret.

PHILIPPVS IIII. Dei gratia Hispaniarum, Vtriusque Siciliæ &c. Rex & Mediolani Dux III. &c. Nomine Numulariorum Mediolanensium Nobis datæ fuerunt preces sequentes, quibus petita fuit sequentium conuentionum approbatio, v[i]z. Potentissime Rex. Notum est M. V. iam supra quadraginta quinque annos vel circa, Nundinas cambiorum pecuniæ factas fuisse in Ciuitate Placentiæ, in quibus Consul, & duo Consiliarij inter Numularios eo tempore iusdicere soliti fuerunt, Cancellariumq., seu Notarium habuerunt, appellationesq. ab ipsis Consule, & Consiliarijs deuoluebantur ad Senatum Ianuensem. Et quamuis alias inter ipsos Consiliarios eligerentur Numularius Mediolanensis, tamen a multis annis citra, forsè nonnullis illud officium recusantibus, res ad eum statum deuenit, vt soli Ianuenses eligerentur Consul, & Consiliarij, habebantq. Cancellarium, seu Notarium Ianuēsem. Anno autem superiori post expeditas nundinas Sanctorum, ipsi Ianuenses, seu illorum Senatus decreuerunt, ipsas Nundinas in loco Nouarum sub iurisdictione Ianuensi; & licèt dictus locus huiusmodi negotio Mediolanensibus, & alijs ferè omnibus nationibus ad nundinas huiusmodi accedere solitis, præterquam ipsis Ianuensibus, sit admodum incommodus tamen ob temporis angustiam, & negotiorum necessitatem omnes illuc ad Nundinas Apparitionis proximè præteritas accesserunt, & ibi Numularij Mediolaienses, Florentini, Veneti, & Bononienses, ac nonnulli alij conuentiones fecerunt redeundi in posterum causa dictarum Nundinarum ad dictam Ciuitatem Placentiæ, nec vlterius sequi voluntatem Ianuensium, & deputare Consulem, & Consiliarios, & Cancellarium, seu Notarium ad libitum ipsorum Mediolanensium, & aliorū, qui simul conuenient, vt legitur ex scriptura, quæ hic M. V. exhibetur. Et quamuis agatur de negotio vtili, & fauorabili Numularijs Mediolanensibus, & iurisdictio prædictorū Consulis, & Consiliariorum, ac electio Cancellarij, seu Notarij sit exercenda, & facienda in ipsa Ciuitate Placentiæ, ita vt ab eius Serenissimo Duce sit petenda licentia, seu confirmatio; tamen ipsi Numularij cupiunt etiam M. V. approbationem, & confirmationem, & ideò ad illam recurrunt, supplicando vt dignetur suis litteris patentibus approbare, & quatenus opus sit, confirmare dictas conuentione, mandareq. omnibus, ad quos spectat, & spectabit, vt illas seruent, & ab alijs seruari faciant, non obstantibus quibuscunq. legibus statutis, constitutionibus, decretis, & ordinibus contrarium disponentibus, vel aliam formam dantibus, quibus M. V. ex certa scientia, & de sua potestatis plenitudine in hac parte derogare dignetur speratur. Quarum conuentionum tenor sequitur, vz. Nota che li Capitoli sono li medesimi notati a principio e cominciano Nota de Capitoli, & finiscono Io Gerolamo Turcone affermo vt supra. *Quibus coram Senatu nostro propositis, de ipsius Ordinis sententia petitis annuendum censuimus, vt infra. Itaq. his nostris ipsas conuentiones approbamus, & confirmamus; mandamusq. omnibus, ad quos spectat, & spectabit, vt illas seruent, & seruari faciant, donec aliud fuerit ordinatum. In quorum fidem præsentes sigillo nostro munitas fieri, & registrari iussimus. Dat. Mediolani die 11. Aprilis. MDCXXII.*

Locus sigilli Io. Bapt. Saccus.

Sabato adi 7. di Maggio 1622.

Li Molto Illustri Signori Consolo, & Consiglieri insieme con li Signori Trattanti nella solita loro audienza in num. dì 34. adunati precedẽte l'inuocatione del diuino aiuto volendo prouedere à quello, che da Capitoli viene ordinato ad effetto di fermare li Giudici dell'Appellatione per num. 4. Fiere questa compresa stati in fra li molti nominati tanto da detti Signori Consolo, e Consiglieri, quanto da Signori Trattanti furono vinti gl'infrascritti Signori, cioè

Anton Maria Bartolomei) Fiorentini.
Niccolò Gianni)
Giulio Volpi Milanese.
Antonio Lucattelli Bolognese.

à quali Signori così eletti, e firmati dettono ogni authorità da predetti Capitoli concessa li mandantes Paolo Lapi Cancell. manu prop.